



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE

AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 36 del 16/03/2016

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno:
	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione verbale della seduta precedente; 3) Studio e Consultazione per la definizione del “Regolamento Comunale per la disciplina delle acque reflue in aree non servite da fognatura pubblica”; 4) Varie o eventuali interventi non programmati dai Componenti la Commissione.
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		16,30	18,30		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		16,40	18,30		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		16,30	18,30		
Componente	Coppola Gaspare	SI		16,30	17,10		
Componente	Fundarò Antonio		SI				
Componente	Piccichè Davide	SI		17,00	18,15		
Componente	Sciacca Francesco	SI		16,30	17,50		

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno 16 del mese di Marzo, alle ore 16,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Campisi Giuseppe, Coppola Gaspare e Sciacca Francesco.

Il Presidente Pipitone, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: **“Comunicazioni del Presidente”**.

Il Presidente Pipitone dà lettura della nota Prot. n° 5278 del 09/03/2016 del Settore Servizi Tecnici – Ufficio Tecnico del Traffico, avente ad oggetto : proposta di Deliberazione Consiliare relativa al “Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per la collocazione degli elementi dissuasori della sosta”.

Alle ore 16,40 entra il Consigliere Castrogiovanni Leonardo.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: **”Approvazione verbale della seduta precedente”**.

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Alle ore 17,00 entra il Consigliere Piccichè Davide.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: **“Studio e Consultazione per la definizione del “Regolamento Comunale per la disciplina delle acque reflue in aree non servite da fognatura pubblica”**”.

Il Presidente Antonio Pipitone illustra sinteticamente quanto già elaborato nelle precedenti sedute ed invita i Consiglieri Comunali presenti a formulare le proposte per definire il regolamento oggetto della riunione.

Intervengono a seguire i Consiglieri Francesco Sciacca, Gaspare Coppola, Davide Piccichè e Leonardo Castrogiovanni.

Si continua a stilare il Regolamento.

Art. 10 - Autorizzazione allo scarico

Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate non in pubblica fognatura, è presentata dai soggetti aventi titolo utilizzando gli appositi modelli; la domanda è assoggettata all'imposta di bollo secondo la normativa vigente.

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è subordinato all'effettiva realizzazione del sistema di trattamento del refluo a servizio dell'insediamento e/o dell'attività da cui lo scarico ha origine, conformemente a:

- quanto proposto in fase progettuale;
- quanto approvato all'atto del rilascio del Nulla Osta preventivo.

L'autorizzazione allo scarico è indispensabile per la presentazione delle attestazioni di abitabilità e/o agibilità o della dichiarazione di conformità delle opere al titolo abilitativo rilasciato.

L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata ai seguenti soggetti:

- proprietario dell'immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso;
- amministratore di condominio pro tempore;
- titolare o legale rappresentante dell'attività da cui si origina lo scarico;
- legale rappresentante pro tempore di un eventuale consorzio.

I titolari dell'autorizzazione allo scarico sono tenuti ad informare gli eventuali utilizzatori dell'immobile delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione a cui gli stessi si devono attenere.

L'autorizzazione è riferita alla documentazione tecnica allegata alla domanda e contiene specifiche prescrizioni a cui i titolari dello scarico si devono attenere pena l'applicazione dei provvedimenti e delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente.

Qualora vi siano più proprietari titolari di uno stesso scarico (es. il caso di un'unica unità immobiliare con più proprietari oppure nel caso di più unità immobiliari con diversi proprietari i cui reflui confluiscono tutti in un medesimo scarico) l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, deve essere presentata da un solo proprietario che funge da referente primario per l'Amministrazione, integrata con i dati personali di tutti gli altri proprietari con le rispettive firme (occorrerà allegare, per ogni proprietario contitolare dello scarico, una copia del modulo aggiuntivo appositamente predisposto, debitamente compilato). Nel caso in questione, tutti i proprietari, sono in egual misura responsabili dello scarico.

Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari che sono tutti responsabili dello stesso.

Alle ore 17,10 esce il Consigliere Coppola Gaspare.

Alle ore 17,10 si allontana il Consigliere Campisi Giuseppe.

Art. 11 - Oneri istruttori

All'atto della presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate non in pubblica fognatura, il richiedente è tenuto a versare una somma per la copertura delle spese istruttorie, il cui ammontare è stabilito con deliberazione di Giunta Comunale. Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri previsti dal presente Regolamento.

Per gli scarichi con potenzialità superiore ai 100 AE, le ulteriori spese per la consulenza tecnica dell'ARPA sono stabilite sulla base delle tariffe per le prestazioni ARPA e comunicate al richiedente congiuntamente alle modalità di effettuazione del pagamento, che dovrà comunque avvenire prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Alle ore 17,15 rientra il Consigliere Campisi Giuseppe.

Art. 12 – Procedura per la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico

La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e ad esse assimilate fuori fognatura deve essere presentata, in bollo di legge, dagli aventi titolo utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Servizio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione e reperibile anche sul sito WEB del Comune di Alcamo.

Qualora l'istanza di autorizzazione riguardasse più di una unità immobiliare i cui reflui confluiscono tutti in un medesimo scarico e vi fossero quindi più soggetti responsabili del medesimo, la domanda deve essere compilata e firmata da tutti i soggetti proprietari indicando il referente principale per i rapporti con l'Amministrazione.

I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda stessa.

La domanda deve essere presentata al Servizio comunale competente, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, oppure al SUAP o al SUE secondo le modalità previste dal presente Regolamento, per la domanda di Nulla Osta preventivo.

Il procedimento amministrativo ha inizio dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione allo scarico e si conclude con un provvedimento espresso di autorizzazione od archiviazione entro 30 giorni da tale data.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o la documentazione presentata non sia conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento, il responsabile del procedimento avvisa il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le integrazioni assegnando allo scopo un termine di trenta giorni.

Tale termine di trenta giorni per la presentazione delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento del Servizio comunale competente, potrà essere espressamente prorogato su motivata domanda del richiedente.

I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.

Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro i termini suddetti, in assenza di validi motivi addotti dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione con diniego dell'autorizzazione allo scarico.

Qualora il provvedimento non intervenga entro il termine previsto dal presente Regolamento, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi 60 giorni salvo revoca.

Per le domande inviate tramite servizio postale, la data di decorrenza dei termini è quella di acquisizione dell'istanza al protocollo; in tali casi sarà cura del Servizio comunale competente comunicare all'istante l'avvio del procedimento.

Per le domande consegnate a mano, la data di decorrenza dei termini è comprovata dalla ricevuta rilasciata dal Servizio comunale competente all'accoglimento. In base al principio di

economicità degli atti, la comunicazione di avvio del procedimento è contestuale alla consegna della ricevuta di avvenuta presentazione (deposito) della domanda.

Conclusa positivamente l'istruttoria, verrà rilasciata espressa autorizzazione allo scarico a tutti gli aventi diritto. Unitamente alla stessa verrà rilasciata al richiedente anche una copia della documentazione a cui l'autorizzazione fa riferimento. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata con marca da bollo.

Art. 13 - Contenuto della domanda di autorizzazione allo scarico

Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento degli oneri istruttori e di quelli a copertura delle spese per rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi, qualora effettuati, di cui all'art 11 del presente Regolamento; nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, il richiedente dovrà provvedere anche al pagamento degli oneri per la consulenza tecnica dell'ARPA, secondo le modalità indicate all' art. 11 del presente Regolamento.

La domanda di autorizzazione allo scarico, deve contenere:

- i dati anagrafici degli intestatari;
- l'identificazione dell'insediamento o dell'attività da cui si originerà lo scarico;
- la quantificazione degli abitanti equivalenti gravanti sullo scarico;
- il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate utilizzato;
- il corpo ricettore dello scarico.

Alla stessa devono essere allegati:

- documentazione fotografica del sistema di trattamento reflui realizzato;
- dichiarazione di asseveramento redatta e firmata da un geologo abilitato alla professione, redatta sul modulo appositamente predisposto dal Servizio competente, in cui si dichiara che il sistema di dispersione dei reflui nel suolo e/o nel corpo idrico superficiale è stato realizzato conformemente a quanto indicato nella relazione idrogeologica presentata e approvata all'atto del rilascio del Nulla Osta preventivo e nel pieno rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente in materia e che lo scarico non creerà pregiudizio per le caratteristiche quali-quantitative del suolo e delle acque, nel caso in cui lo scarico recapiti nel suolo od in corpi idrici superficiali;
- dichiarazione di asseveramento redatta e firmata da tecnico abilitato alla professione, redatta sul modulo appositamente predisposto dal Servizio competente, in cui si dichiara che il sistema di trattamento reflui è stato realizzato conformemente agli elaborati progettuali (relazione tecnica, planimetrie, sezioni, particolari costruttivi) presentati e approvati all'atto del rilascio del Nulla Osta preventivo e nel pieno rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente in materia.

Art. 14 – Istruttoria domanda di autorizzazione allo scarico

Il competente Servizio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente Regolamento e nelle norme statali e regionali vigenti.

Potranno essere richieste integrazioni e chiarimenti dando specifici tempi entro i quali gli stessi devono pervenire al Servizio comunale competente. Saranno anche valutate eventuali richieste, debitamente motivate, di sospensione dei termini da parte del richiedente.

A completamento dell'istruttoria verranno individuate le prescrizioni specifiche da inserire nell'atto autorizzatorio alle quali l'istante si deve attenere.

CAPO III - NUOVA AUTORIZZAZIONE, VOLTURAZIONE, RINNOVO

Art. 15 – Richiesta di nuova autorizzazione per variazioni

Deve essere richiesta nuova autorizzazione nel caso in cui si abbia una variazione qualitativa e/o quantitativa dello scarico autorizzato. In particolare a seguito di lavori od opere che interessino l'edificio da cui origina lo scarico stesso, come ad esempio nei casi di variazione di destinazione d'uso o ampliamento, ed in generale ogni volta che l'impianto autorizzato non è più in grado di assicurare un adeguato grado di depurazione e protezione ambientale a seguito della variazione della quantità di liquami che deve essere trattata, cioè quando il numero degli AE che gravano sull'insediamento superi quello per cui gli impianti di trattamento sono stati progettati ed autorizzati.

Anche per gli insediamenti che sono stati autorizzati in deroga per il numero di AE, deve essere richiesta nuova autorizzazione nel caso in cui vari il numero degli AE cui l'autorizzazione si riferisce.

Nuova autorizzazione deve essere richiesta anche se viene modificato solamente il sistema di trattamento e/o il corpo ricettore finale cui l'autorizzazione è riferita.

Nuova autorizzazione deve essere richiesta anche per le attività i cui scarichi sono assimilati a domestico qualora si trasferiscano in altro luogo sempre sprovvisto di fognatura pubblica.

L'iter procedurale da seguire per ottenere una nuova autorizzazione allo scarico è quello indicato dall'art.6 all'art. 14 del presente Regolamento.

La mancata richiesta di nuova autorizzazione, quando dovuta, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/06 all'art. 133 comma 2.

Qualora si abbiano variazioni del ciclo di lavoro degli insediamenti assimilati a domestico che compromettano l'assimilabilità dei reflui scaricati, dovrà essere richiesta una autorizzazione allo scarico come insediamento industriale secondo le modalità previste dalla relativa normativa.

Art. 16 – Volturazione

E' fatto obbligo di comunicare all'ufficio competente ogni modifica dei titolari cui l'autorizzazione rilasciata si riferisce. Tale comunicazione deve essere effettuata, secondo le

modalità di cui al DPR 445/2000, dal nuovo titolare dell'autorizzazione in forma scritta entro 180 giorni dal subentro, indicando tutti i dati anagrafici e dichiarando che i sistemi di trattamento e le caratteristiche quali/quantitative dello scarico non sono variate rispetto a quanto già autorizzato, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 31.

Per gli insediamenti i cui scarichi sono assimilati a domestico devono inoltre essere comunicate entro 60 giorni anche le variazioni riguardanti la denominazione o ragione sociale della ditta, indicando tutti i nuovi dati anagrafici e dichiarando che i sistemi di trattamento e le caratteristiche quali/quantitative dello scarico non sono variate rispetto a quanto già autorizzato.

A seguito della comunicazione scritta di cui ai 2 commi precedenti, il Servizio competente provvederà con proprio atto alla variazione della titolarità dell'autorizzazione, confermando la stessa nelle altre parti.

Art. 17 – Validità dell'autorizzazione e rinnovo

La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data di rilascio.

Fermo restando quanto disposto al precedente art. 15, le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, qualora non siano intervenute modifiche qualitative e/o quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.

CAPO IV - ASSIMILAZIONE A DOMESTICO, OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO, CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI (AE)

Art. 18 - Assimilazione a domestico e particolari acque di scarico

Ai fini del presente Regolamento sono assimilabili ad acque reflue domestiche, e ne seguono il regime autorizzatorio, le acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 7 art. 101 del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dalle seguenti attività:

- a) Acque reflue provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) Acque reflue provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità della disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
- c) Acque reflue provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo

aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) Acque reflue provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

e) Acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;

f) Acque reflue provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

Non necessitano di autorizzazione allo scarico le acque di condensa derivanti dagli impianti di condizionamento e/o climatizzazione dell'aria ad uso degli edifici, nonché quelle di raffreddamento per gli impianti di climatizzazione o macchine per la produzione di ghiaccio. Tali acque devono essere scaricate separatamente dagli altri reflui (comma 5 art. 101 D.Lgs 152/2006 e s. m. i.) oppure convogliate con le acque meteoriche. Le stesse acque possono anche essere liberamente riutilizzate.

I reflui derivanti dai trattamenti per la riduzione della durezza dell'acqua, devono essere avviati agli impianti di trattamento. Particolari tipologie di reflui derivanti da trattamenti per l'affinamento di acque destinate ad usi specifici, possono essere scaricati direttamente al ricettore finale o destinati al riuso solamente se rispettano quanto indicato dal presente Regolamento.

TABELLA 1. – Tabella di assimilazione delle acque reflue ad acque reflue domestiche			
Attività che scaricano acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi dell' art. 101 comma 7 lettera e) del decreto legislativo.			
A	B	C	D
N°.	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA NELL' INSEDIAMENTO	Condizioni vincolanti per lo scarico in pubblica fognatura (2)	Condizioni vincolanti per lo scarico fuori dalla pubblica fognatura
1	Attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche .		
2	Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovicaprini, equini con peso vivo medio per anno non superiore alle 2 tonnellate (art. 101 comma 7 lettera -b- e tabella 6-allegato 5 del decreto legislativo)		(1g)
3	Stabulazione e custodia di animali non ai fini di allevamento		(1g)
4	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione		(1a)(1b) - Carico <= a 100 AE
5	Lavorazione e conservazione di pesce carni e/o vegetali e di prodotti a base di carne e/o vegetali (carne, essiccata, salata, o affumicata, insaccati, sughi, piatti di carne preparati, confetture, conserve)	Carico <= a 100 AE	(1b) Carico <= a 100 AE

TABELLA 1. – Tabella di assimilazione delle acque reflue ad acque reflue domestiche

Attività che scaricano acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi dell' art. 101 comma 7 lettera e) del decreto legislativo.

A	B	C	D
N°.	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA NELL' INSEDIAMENTO	Condizioni vincolanti per lo scarico in pubblica fognatura (2)	Condizioni vincolanti per lo scarico fuori dalla pubblica fognatura
6	Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, yogurt, latticini	Carico <= a 100 AE	(1b) (1h) Carico <= a 100 AE
7	Produzione di prodotti di panetteria	Carico <= a 100 AE	(1b) Carico <= a 100 AE
8	Produzione di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti, e pasticceria conservata	Carico <= a 100 AE	(1b) Carico <= a 100 AE
9	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	Carico <= a 100 AE	(1b) Carico <= a 100 AE
10	Produzione di altri prodotti alimentari: cioccolato, caramelle, confetterie, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, tè e caffè', acque minerali e di sorgente, bevande analcoliche	Carico <= a 100 AE	(1b) Carico <= a 100 AE
11	Produzione e/o imbottigliamento di vino da uve e di altre bevande fermentate e non distillate. Produzione di olio da olive, escluse comunque le acque di vegetazione.	Carico <= a 100 AE	(1b) Carico <= a 100 AE
12	Grandi magazzini – Supermercati – Ipermercati – Centro commerciali	Carico <= a 100 AE	Carico <= a 100 AE
13	Alberghi, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, residence, case per ferie, ostelli della gioventù	Carico <= a 200 AE	Carico <= a 200 AE
14	Rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi fissi, agriturismo affittacamere, case e appartamenti di vacanza, residence d' epoca		
15	Case di riposo (senza cure mediche)		
16	Ristoranti (anche self service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina		
17	Bar, caffè, gelaterie, (anche con intrattenimento e spettacolo) enoteche-bottigliere con somministrazione		
18	Mense e fornitura di pasti preparati		Carico <= a 100 AE
19	Servizi all' infanzia, Asili nido, Istruzione primaria e secondaria di primo grado		
20	Istruzione secondaria di secondo grado. Istruzione universitaria	(1c)	(1c)
21	Laboratori di analisi e studi odontoiatrici ed odontotecnici e laboratori connessi	(1c)	(1c) Carico <= a 100 AE
22	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili		
23	Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)		
24	Servizi di lavanderia ad acqua con macchinari con capacità massima complessiva di 100 Kg.	(1d)	(1d)
25	Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza		
26	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico	(1e), (1f)	1(e), (1f)
27	Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali	(1e), (1f)	(1e), (1f)
28	Attività di produzione e commercio di beni o servizi e costituite da una o più delle tipologie di attività precedenti .	Carico <= a 100 AE	Carico <= a 100 AE

NOTE ALLE CONDIZIONI VINCOLANTI DI ASSIMILAZIONE DI CUI ALLE COLONNE C e D

1. Il rispetto delle presenti condizioni è condizione necessaria per l'assimilazione delle acque reflue e devono essere riportate come prescrizioni nell'autorizzazione allo scarico:

- a) limite sul livello dei solidi sospesi è determinato a cura dell'autorità competente in relazione alle caratteristiche del corpo recettore finale;
- b) deve essere presente un opportuno specifico pretrattamento delle acque reflue in relazione alla tipologia di impianto di trattamento depurativo adottato ed alle caratteristiche del corpo recettore finale;
- c) le sostanze utilizzate nei laboratori (reattivi, reagenti, prodotti analizzati, ecc.) sono smaltite non come acque reflue;
- d) senza lo scarico di sostanze solventi;
- e) il limite sul livello delle sostanze ad azione disinfettante o conservante è determinato a cura dell'autorità competente in relazione alle caratteristiche del recettore;
- f) lo scarico per lo svuotamento della piscina deve avvenire almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione;
- g) in caso di scarico in corpi idrici superficiali è necessaria la predisposizione, quando prevista dall'autorizzazione o dall'autorità sanitaria, di un impianto di disinfezione da utilizzarsi nei termini dell'autorizzazione o su richiesta dell'autorità sanitarie;
- h) deve essere attuata la totale separazione del siero o della scotta;

2. L'utilizzo nelle attività di trattamenti per la riduzione della durezza delle acque non pregiudica l'assimilazione per gli scarichi in pubblica fognatura (colonna C).

Alle ore 17,50 esce il Consigliere Sciacca Francesco.

Art. 19 – Obbligo di allacciamento in aree servite da pubblica fognatura

Nelle località servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla pubblica fognatura nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente.

Lo stesso obbligo interviene al momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste.

In tal caso l'allacciamento deve avvenire nei tempi che saranno indicati volta per volta dall'ufficio competente a seguito dell'avanzamento dei lavori di realizzazione della rete fognaria. Il Servizio competente dell'Amministrazione Comunale comunicherà ai titolari di tali insediamenti l'obbligo di allacciamento.

Nel caso in cui un utente tenuto ad allacciarsi alla pubblica fognatura non ottemperi, il Servizio competente, imporrà l'allaccio tramite emissione di apposita ordinanza sindacale.

Potrà essere consentito scaricare i reflui domestici e quelli ad essi assimilati in corpi ricettori diversi dalla fognatura pubblica solamente nelle aree e nelle località non servite da pubblica fognatura così come definite all'art. 3 del presente Regolamento.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale, per motivi di tutela ambientale o igienicosanitaria, debitamente evidenziati in specifiche relazioni di ARPA o dell'Azienda ASP di Trapani può ordinare l'allacciamento anche in caso di distanze superiori a quelle previste nel precedente comma.

Art. 20 – Calcolo degli abitanti equivalenti (AE)

Il calcolo degli abitanti equivalenti (AE) deve essere effettuato in base a quanto disposto dalla lettera a) comma 1 dell'art. 74 - Titolo I - Sezione II del D.Lgs 152/2006 e s. m. i.; ovvero in base al BOD5 (1 AE = 60 gr ossigeno/giorno) o al COD (1 AE = 130 gr ossigeno/giorno) o, solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico, si può fare riferimento al consumo idrico e di altre eventuali fonti di approvvigionamento autonomo, scomputando i volumi non scaricati in ragione della tipologia delle attività svolte; il carico deve essere riferito a quello di ingresso all'impianto di trattamento (1 AE = volume di scarico di 200 litri per abitante/giorno).

Qualora non sia possibile identificare il carico in AE in modo diretto riconducendosi ai criteri ed alle procedure definiti dal presente articolo (quali BOD5, COD, consumi idrici), per i soli insediamenti, è possibile determinare il carico in AE facendo riferimento ai seguenti parametri tipologico-edilizi indicativi:

- Edifici di civile abitazione = 1 AE per camera da letto con superficie < 14 mq; 2 AE per camera da letto con superficie ≥ 14 mq. Aggiungere 1 AE ogni qual volta la superficie della stanza aumenta di 6 mq oltre i 14 mq (20 mq=3 AE; 26 mq=4 AE; 32 mq=5 AE; ecc);

- Alberghi, agriturismo e simili = come per gli edifici di civile abitazione;
- Ristoranti, trattorie, mense =1 AE ogni tre persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero massimo di avventori (il numero massimo di clienti è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale da pranzo per 1,20 mq);
- Ospedali = 1 AE ogni 2 posti letto;
- Uffici, esercizi commerciali = 1 AE ogni 3 dipendenti fissi o stagionali, durante la massima attività;
- Fabbriche e laboratori artigianali = 1 AE ogni 2 dipendenti fissi o stagionali, durante la massima attività;
- Bar, circoli, club =1 AE ogni sette persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero massimo di avventori (il numero massimo di clienti è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale per 1,20 mq);
- Scuole = 1 AE ogni 5 posti banco;
- Musei, teatri, cinema, impianti sportivi e altri insediamenti diversi dai precedenti = 4 AE ogni WC.

Nel caso siano disponibili più dati, per il dimensionamento dell'impianto di trattamento reflui si deve considerare il numero di AE maggiore tra quelli calcolati.

CAPO V - PRESCRIZIONI E TRATTAMENTI AMMESSI

Art. 21 – Prescrizioni generali

Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel D.Lgs 152/06 e s.m.i. nel presente Regolamento, nonché al rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata.

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e s. m. i.

Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura, la conformità alle disposizioni relative allo scarico nel suolo e nei corpi idrici di cui all'Allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e s. m. i., è data dal rispetto delle seguenti condizioni:

- a) garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienicosanitaria;
- b) essere dimensionati e realizzati a regola d'arte secondo le disposizioni indicate nella normativa vigente;
- c) garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;

Le acque meteoriche devono essere sempre mantenute separate dai reflui domestici e smaltite per proprio conto. E' consentito, qualora lo scarico avvenga in un corpo idrico superficiale, utilizzare la stessa tubazione di scarico immettendo però le acque meteoriche, a

valle dell'ultimo pozzetto di controllo dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche.

Gli impianti devono essere tenuti in perfetta efficienza e pertanto devono essere effettuate tutte le operazioni di periodica manutenzione che si rendano necessarie e deve essere eseguita una corretta gestione degli stessi per garantirne un ottimale funzionamento.

Ogni impianto di trattamento deve essere dotato di pozzetto/i di ispezione idonei per la verifica del suo funzionamento e per le eventuali operazione di manutenzione e pulizia, inoltre deve essere dotato di un pozzetto finale per eventuali controlli.

Per gli impianti più complessi, che prevedono più componenti e l'impiego di macchinari specifici, è opportuno che l'impianto di trattamento sia accompagnato da un manuale d'uso e manutenzione alle cui indicazioni il responsabile dello scarico è tenuto ad attenersi per un corretto funzionamento dell'impianto stesso.

Qualora lo ritenga utile il titolare può rivolgersi a una ditta specializzata per la gestione dell'impianto.

Deve essere conservata tutta la documentazione che attesti le operazioni di gestione e manutenzione effettuate sull'impianto con l'identificazione della eventuale ditta esecutrice, nonché la documentazione inerente il conferimento a terzi di tutti i rifiuti provenienti dai trattamenti (fanghi dei trattamenti primari o secondari, pulizia di filtri o di pozzetti ecc..)

Per il corretto funzionamento degli impianti di trattamento dei reflui, al fine di non danneggiare i sistemi enzimatici od inibire lo sviluppo dei microorganismi che sostengono il processo biologico depurativo, è consigliato di non utilizzare o sversare nello scarico sostanze per essi tossiche quali acidi e basi forti, solventi, vernici ed oli. Per lo stesso motivo è consigliato ridurre al minimo l'impiego di detersivi o prodotti igienizzanti per la pulizia.

Art. 22 – Prescrizioni per la tutela degli acquiferi dall'inquinamento

Lo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate non deve compromettere le caratteristiche quali-quantitative degli acquiferi e dei corpi idrici in essi contenuti.

A tal fine lo studio idrogeologico, e la relativa relazione idrogeologica da allegare alla domanda di Nulla Osta preventivo, dovrà definire le specifiche caratteristiche di vulnerabilità e rischio della risorsa idrica sotterranea in riferimento ai seguenti fattori:

- stratigrafia, spessore, tipo e grado di permeabilità idraulica del pacco di terreni di copertura costituenti l'insaturo;
- velocità effettiva di flusso nell'insaturo rispetto alla capacità depurativa degli stessi terreni costituenti la copertura dell'acquifero;
- soggiacenza della superficie piezometrica/freatica nei periodi di massima ricarica;
- rapporti idrodinamici acquifero/corpo idrico superficiale.

Alle ore 18,15 esce il Consigliere Piccichè Davide.

Art. 23 – Trattamenti Primari

I trattamenti primari provocano la sedimentazione del materiale grossolano trasportato dall'effluente e la separazione del materiale che tende ad affiorare come grasso, olio, sapone, ecc.

In pratica i trattamenti primari producono una chiarificazione del refluo avviato allo scarico riducendone il carico inquinante.

Le acque grigie (acque saponose) e le acque nere devono essere mantenute separate alla loro origine; le acque grigie devono essere preventivamente trattate con un degrassatore, a valle del quale possono unirsi con le acque nere in un apposito pozzetto prima di passare nel vero e proprio trattamento primario, per poi essere successivamente convogliate al trattamento secondario, a cui sono obbligatoriamente soggette.

Sono trattamenti primari:

- Grigliatura per trattenere eventuali corpi grossolani presenti nei reflui che potrebbero produrre danni, se introdotti all'interno degli impianti, rendendo inefficaci le successive fasi di trattamento dei liquami.

In base alla spaziatura tra le maglie si distinguono:

Tipologia di griglia	Spaziatura tra le maglie (mm)
Griglia grossolana 40	100
Griglia media 20	40
Griglia sottile 10	20

- Dissabbiatura per eliminare le sabbie e tutte quelle particelle che hanno caratteristiche di peso specifico ed idrodinamiche simili a quelle delle sabbie e che potrebbero comportare notevoli inconvenienti negli impianti di depurazione;

- Degrassatura per eliminare oli, grassi, saponi; il pozzetto degrassatore dovrà avere una capacità pari ad almeno 50 litri per AE con un volume minimo di 1000 litri;

- Fossa settica bicamerale e tricamerale per le acque nere, dovrà avere una capacità utile complessiva (volume interno delle camere) pari ad almeno 225 litri per AE con un volume minimo di 3000 litri. (13 AE). L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati, conformemente a quanto autorizzato nella pratica edilizia, e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione e non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile;

- Fossa Imhoff per le acque nere, il comparto di sedimentazione dovrà avere almeno capacità pari a 50 litri per AE con un volume minimo di 500 litri; il comparto della digestione del fango

dovrà avere almeno capacità pari a 140 litri per AE con un volume minimo di 1400 litri, pertanto il volume minimo complessivo della Imhoff non dovrà essere inferiore a 1900 litri (10 AE). L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati, conformemente a quanto autorizzato nella pratica edilizia, e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione e non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile. I dimensionamenti minimi per questi impianti devono essere garantiti da subito per i nuovi insediamenti in costruzione, mentre per gli insediamenti già esistenti devono essere garantiti in occasione di lavori di rifacimento degli attuali impianti di trattamento primari.

Fatto salvo quanto disposto al precedente art. 21, il Comune può autorizzare trattamenti primari con dimensioni inferiori a quelle sopraindicate per il trattamento di reflui provenienti da servizi igienici di insediamenti utilizzati saltuariamente e comunque aventi un carico massimo non superiore a 5 AE.

Il Presidente Pipitone, alle ore 18,30, considerata la necessità di ulteriore approfondimento, scioglie la seduta e la rinvia a successiva già convocata con analogo ordine del giorno.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO